

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DI VILLASOR**Art. 1 – Istituzione**

1. È istituita la Consulta Giovanile Comunale quale organismo di partecipazione e di consultazione in riferimento alla condizione giovanile.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo senza perseguire finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
2. La Consulta Giovanile Comunale persegue le seguenti finalità:
 - a) Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
 - b) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
 - c) Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - d) Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società;
 - e) Promuovere attività socio-culturali, sportive e del tempo libero per i giovani e a supporto dell'intera cittadinanza;
 - f) Promuovere incontri, dibattiti, ricerche;
 - g) Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 3 – Ambiti di competenza

1. La Consulta Giovanile Comunale può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile e in particolare:
 - a) Cultura e spettacolo;
 - b) Sport e tempo libero;
 - c) Iniziative di solidarietà e aggregazione;
 - d) Politica ambientale e sviluppo del territorio;
 - e) Sicurezza;
 - f) Formazione e Informazione.

Art. 4 – Funzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo nell'ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere pareri non vincolanti per gli organi dell'Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita;
2. La C.G.C. è altresì un organo di progettazione di eventi e attività in favore della cittadinanza.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile:
 - a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
 - b) Il Presidente, quale organo responsabile che la rappresenta;
 - c) il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo.

Art. 6 – Composizione dell'Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea della Consulta dei Giovani tutti i giovani residenti o domiciliati a Villasor di età compresa fra i 14 e 32 anni, che facciano regolare richiesta di iscrizione;
2. Il numero dei partecipanti è illimitato;
3. I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 33° anno di età, per dimissioni volontarie o per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative;
4. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesioni, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo;
5. il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, provvede all'aggiornamento annuale dell'Assemblea, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e i dimissionari.

Art. 7 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile Comunale. Spetta all'Assemblea:
 - a) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) Esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
 - c) Deliberare in merito alle proposte di approvazione e successive modifiche dello Statuto della Consulta Giovanile Comunale da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - d) Deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce di regola almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta se ne rilevi al necessità;
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco;
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di convocazione;
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri,

Assessori, il Segretario e/o Funzionari Comunali.

Art. 9 – Validità delle sedute

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi;
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 10 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto;
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti;
3. Ciascun partecipante iscritto all'Assemblea ha diritto ad un solo voto senza possibilità di delega;
4. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il primo Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri, scelti tra i componenti dell'Assemblea, di cui almeno la metà abbiano effettuato un percorso di formazione sulle politiche giovanili;
2. Il numero dei membri dei Consigli successivi è stabilito dalle norme di autoregolazione approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo in carica;
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti;
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
5. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo si provvederà a designare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Vice Segretario;

Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea;
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
3. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea;
4. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
5. Spetta altresì ai membri del Consiglio Direttivo:
 - a) collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;

- b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
- c) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
- d) mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.2 del presente Regolamento.

Art. 13 – Commissioni di Lavoro

1. Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio Direttivo. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

Art. 14 – Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;
2. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento.

Art. 15 – Sede

1. La Consulta ha sede presso locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale;
2. L'utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.

Art. 16 – Durata

1. La durata della Consulta Giovanile è illimitata.

Art. 17 – Risorse

1. La Consulta Giovanile può avvalersi, previo opportuno contatto, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, della collaborazione del personale individuato dall'Amministrazione.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti;
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta Giovanile, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall'Assemblea.